



presidente del patriziato \_\_\_\_\_ ed i suoi parenti non potevano partecipare alla discussione ed alla votazione su questo oggetto, in quanto egli era stato presidente del \_\_\_\_\_.

C. Con risoluzione 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Quanto alla trattanda n. 2, esso ha accertato che effettivamente il secondo mutuo di fr. 10'000.-- a favore del \_\_\_\_\_ fosse stato concesso direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, ma che la deliberazione di quest'ultima di condonare il prestito - regolarmente esposto a bilancio - sanasse quel vizio. Il Governo ha respinto tutte le censure anche quò alla trattanda n. 3, pur lasciando irrisolta la qualifica giuridica esatta del contributo disposto dal patriziato a favore del comune e con la precisazione ancora che la convenzione nulla diceva in merito alla durata dell'obbligo del comune di corrispondere al patriziato l' "introito annuo" del 3% su quel contributo.

D. Con impugnativa 28 agosto 1997 i ricorrenti indicati in ingresso si sono aggravati innanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullare le due deliberazioni assembleari 5 dicembre 1996 impuginate senza successo davanti al Consiglio di Stato. In merito alla trattanda n. 2 i ricorrenti contestano la possibilità per l'assemblea di sanare l'indebita concessione del secondo prestito al \_\_\_\_\_ effettuata direttamente da parte dell'ufficio patriziale. Quanto alla trattanda n. 3 gli insorgenti eccepiscono che la convenzione con il comune di \_\_\_\_\_ ed il \_\_\_\_\_ presenta delle imperfezioni. In primo luogo non è dato di sapere se il contributo che il patriziato sarà chiamato a versare deve essere qualificato quale prestito o donazione: distinzione essenziale ai fini della sua collocazione nei conti del patriziato, che non può essere lasciata al giudizio dell'ufficio patriziale. In secondo luogo non è chiara la durata dell'obbligo del pagamento da parte del comune dell' "introito annuo" del 3%. I ricorrenti ravvisano altresì nel giudizio governativo un'incongruenza nell'esposizione del risultato della votazione sul patto 3 della convenzione: a fronte di 32 presenti, la risoluzione governativa indica 21 favorevoli, 9 contrari e 5 astenuti. Il Consiglio di Stato, il municipio di \_\_\_\_\_, l'ufficio patriziale ed il \_\_\_\_\_ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM).

2. 2.1. Relativamente alla deliberazione sulla trattanda n. 2, i ricorrenti contestano la possibilità per l'assemblea di sanare l'indebita concessione del secondo prestito al \_\_\_\_\_ effettuata direttamente da parte dell'ufficio patriziale: "poiché la concessione di mutuo è nulla l'avvenuto condono ad opera dell'assemblea patriziale non ha potuto sanare nulla" (cfr. ricorso, pag. 2 in fine).

2.2. Come ha accertato il Consiglio di Stato, il secondo mutuo di fr. 10'000.-- a favore del \_\_\_\_\_, che l'assemblea ha deciso di condonare attraverso la deliberazione impugnata, era stato concesso direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, con risoluzione 28 settembre 1992. Ad una data cioè in cui \_\_\_\_\_, primo firmatario del ricorso, era membro di quell'organo patriziale (non era tuttavia presente alla seduta). Il versamento di quella somma è successivamente stato disposto con risoluzione del 25 maggio 1993, quando il menzionato ricorrente non sedeva più nell'ufficio patriziale. Come ha spiegato il Consiglio di Stato, all'ufficio patriziale non spettava quella competenza, riservata all'assemblea (art. 43 lett. m LOP 1962, vigente a quel momento, corrispondente all'art. 68 lett. n LOP vigente). La severa sanzione comminata dalla LOP per le decisioni adottate da un organo incompetente, com'è il caso per la concessione di un mutuo da parte dell'ufficio patriziale, è la nullità (art. 148 LOP vigente, corrispondente all'art. 123 dell'ora abrogata LOP 1962). A

partire dal conto consuntivo 1993 l'ufficio patriziale ha nondimeno inserito nel bilancio patrimoniale anche questo secondo mutuo (illegalmente) concesso al \_\_\_\_\_: quel conto consuntivo ed i successivi consuntivi sono sempre stati regolarmente approvati da parte dell'assemblea nell'esercizio delle sue funzioni (art. 68 lett. d LOP vigente, corrispondente all'art. 43 lett. d dell'or abrogata LOP 1962), che ha con ciò ratificato l'operato dell'ufficio patriziale. Ma anche se questa ratifica non dovesse bastare, l'impugnata deliberazione assembleare elimina definitivamente il difetto denunciato dai ricorrenti, dal momento che la decisione di condonare un prestito presuppone irrinunciabilmente quella di concederlo, se la concessione non ha avuto luogo in precedenza. Adottando l'avversata deliberazione di condono del secondo mutuo a favore del \_\_\_\_\_ l'assemblea ha quindi potuto finalmente esercitare anche la sua specifica competenza di approvare la concessione dello stesso: il fatto che la decisione di approvazione del mutuo abbia avuto luogo contemporaneamente a quella del suo condono non é di pregiudizio alla sua validità. L'esercizio di quella competenza ha come effetto di legittimare a posteriori l'illegalità in cui era incappato l'ufficio patriziale, sanando di conseguenza a pieno titolo la concessione del mutuo condonato. 2.3. Su questo punto il ricorso deve dunque essere respinto. 3. 3.1. Quanto alla trattanda n. 3 gli insorgenti eccepiscono che la convenzione con il comune di \_\_\_\_\_ ed il \_\_\_\_\_ presenta delle imperfezioni. In primo luogo non é dato di sapere se il contributo che il patriziato sarà chiamato a versare deve essere qualificato quale prestito o donazione: distinzione che i ricorrenti considerano essenziale ai fini della sua collocazione nei conti del patriziato, la quale non può essere lasciata al giudizio dell'ufficio patriziale. In secondo luogo non é chiara la durata dell'obbligo del pagamento da parte del comune dell' "introito annuo" del 3%. Anche queste censure devono tuttavia essere respinte. Preliminarmente appare necessario ricordare che il Consiglio di Stato non ha considerato che l'impegno in parola fosse ovvero una donazione ovvero un prestito, ma che presentasse contemporaneamente elementi della donazione, in quanto non soggetto a rimborso, e del prestito, in quanto fruttante interessi. Ad ogni buon conto la qualifica giuridica esatta di siffatto impegno finanziario assunto dal patriziato, validamente approvato dall'assemblea e pertanto incensurabile, non é di rilievo. Come pertinentemente obietta l'ufficio patriziale, la competenza ad approvare i conti spetta all'assemblea (art. 68 lett. d LOP), per cui sarà ancora questa a decidere la collocazione in sede contabile dell'impegno assunto (e riservata ancora la facoltà di ricorso contro la determinazione assembleare). Quanto alla durata dell'obbligo del pagamento da parte del comune ed a favore del patriziato dell' "introito annuo" del 3% municipio e ufficio patriziale, interpretando la convenzione, concordano nell'affermare che simile obbligo sussiste fino alla scadenza del diritto di superficie, ovvero al 31 dicembre 2026. Ai fini del presente giudizio non appare tuttavia nemmeno necessario dover convalidare quella ragionevole conclusione, poiché anche se l'interpretazione della convenzione dovesse condurre ad altro risultato, la deliberazione con cui l'assemblea patriziale l'ha approvata non potrebbe comunque essere annullata. Essa non viola difatti una qualche norma di diritto pubblico che l'assemblea era tenuta a rispettare a questo scopo (art. 1 e 61 PAmM). 3.2. Circa l'incongruenza ravvisata dai ricorrenti nel giudizio governativo (pag. 13, consid. 9.7.) quo all'esposizione del risultato della votazione sul patto 3 della convenzione in parola, il Tribunale concorda infine con le osservazioni dell'ufficio patriziale. Il Consiglio di Stato ha semplicemente riportato in modo errato il numero degli astenuti, che - come risulta dal verbale dell'assemblea (doc. 6, pag. 6, prodotto dall'ufficio patriziale innanzi al Consiglio di Stato) - sono stati 2 anziché 5. Questa doverosa rettifica del numero degli astenuti non ha tuttavia alcuna rilevanza sulla validità della deliberazione assembleare

impugnata. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali vengono altresì condannati a rifondere al patriziato di \_\_\_\_\_, assistito da un avvocato iscritto all'albo, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 68, 146, 147, 148 LOP, 1, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono altresì condannati a versare al patriziato di \_\_\_\_\_ identico importo per ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.